

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ'

NR. 70 DD. 27.07.2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** mese di **luglio** alle **ore 11.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon	Giovanni	Presidente
Malfer	Michele	Vicepresidente
Sardagna	Elisa	Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
	X

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: L.P. 15/2005 e s.m. e i. - art. 34 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (DPP N. 17-75/Leg. del 12.12.2011 e s.m. e i.) - Modifica disposizioni discrezionali di cui alla deliberazione della Giunta della Comunità n. 7 del 04.02.2014.

- Dichiarata immediatamente esecutiva a'sensi art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **28.07.2016**
- Esecutiva dal **28.07.2016**

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO:

che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. la politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiare con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa, è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e Rovereto e dei Comprensori (enti locali);

che l'art. 34 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (DPP N. 17-75/Leg. del 12.12.2011 e s.m. e i.) prevede che il beneficiario del contributo integrativo per alloggi locati sul libero mercato debba dimostrare all'ente locale l'avvenuta corresponsione al locatore del canone di affitto, secondo tempi e modalità fissate dallo stesso ente;

che l'art. 50 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto l'obbligatorietà del pagamento con strumenti tracciabili – qualunque sia l'importo - dei canoni di locazione di unità abitative, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

DATO ATTO che la Giunta della Comunità Territoriale della Val di Fiemme con deliberazione n. 7 del 04.02.2014 – visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - ha disposto che i beneficiari di contributo integrativo per alloggi locati sul libero mercato devono dimostrare l'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione tramite strumenti tracciabili come il bonifico bancario, l'assegno bancario o circolare;

VISTA la circolare prot. DT 10492 del 05.02.2014 del Ministero dell'economia e delle finanze che chiarisce “..fermo il limite di carattere generale di cui all'art. 49 d.lgs. n. 231/07, le finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione,....”;

RICHIAMATO, per quanto riguarda le limitazioni all'uso del contante, quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 231 del 21.11.2007 (normativa antiriciclaggio) da ultimo modificato dalla Legge di stabilità 2016 ovvero “1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila.”;

RITENUTO di adeguare le disposizioni discrezionali di cui alla deliberazione della Giunta della Comunità n. 7 del 04.02.2014 alla circolare DT 10492 sopraccitata, sostituendo il punto 1. del deliberato con il seguente;

1. in merito a quanto disposto dall'art. 34 comma 1 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i., emanato con decreto del Presidente della provincia n. 17-75/Leg. del 12.12.2011 e s.m. e i., di fissare le seguenti condizioni:
 - a) i beneficiari di contributo integrativo per alloggi locati sul libero mercato - ai fini della dimostrazione della corresponsione al locatore del canone di locazione - devono presentare al competente Servizio della Comunità copia semplice della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento tramite strumenti tracciabili come il bonifico bancario, l'assegno bancario o circolare **o, in alternativa, l'attestazione/ricevuta con la quale il locatore dichiara e sottoscrive di aver riscosso dal conduttore le somme relative al pagamento del canone di locazione per le rispettive mensilità, nei limiti di trasferimento previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 231 del 21.11.2007;**
 - b) la liquidazione del beneficio all'interessato/a sarà disposta - di norma – con frequenza bimestrale subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al punto a).

VISTA la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della provincia n. 17-75/Leg. del 12.12.2011 e s.m. e i.;

VISTA la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.;

VISTO lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

VISTO il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

VISTI gli uniti parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 56 della L.r. 4.1.1993 n. 1 e s.m.;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni citate in premessa, il punto 1. della deliberazione di Giunta della Comunità Territoriale della Val di Fiemme n. 7 di data 04.02.2014 con il seguente:
- 2) in merito a quanto disposto dall'art. 34 comma 1 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i., emanato con decreto del Presidente della provincia n. 17-75/Leg. del 12.12.2011 e s.m. e i., di fissare le seguenti condizioni:
 - a) i beneficiari di contributo integrativo per alloggi locati sul libero mercato - ai fini della dimostrazione della corresponsione al locatore del canone di locazione - devono presentare al competente Servizio della Comunità copia semplice della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento tramite strumenti tracciabili come il bonifico bancario, l'assegno bancario o circolare o, in alternativa, l'attestazione/ricevuta con la quale il locatore dichiara e sottoscrive di aver riscosso dal conduttore le somme relative al pagamento del canone di locazione per le rispettive mensilità, nei limiti di trasferimento previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 231 del 21.11.2007;
 - b) la liquidazione del beneficio all'interessato/a sarà disposta - di norma – con frequenza bimestrale subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al punto a).

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e. s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 20.07.2016

Il Responsabile Servizio Tecnico
f.to geom. Ezio Varesco

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 27.07.2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to. rag. Donatella Zaopo

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO

dott. Michele Malfer

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon